

COMUNE DI DECIMOMANNU

IL REVISORE UNICO

Parere n. 15 del 12.07.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di luglio, il sottoscritto Francesco Salaris, Revisore dei Conti del Comune di Decimomannu (CA), nominato per il triennio 2023/2026 con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15 giugno 2023, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 9 luglio 2024 ad oggetto: "ART. 175 DEL D.LGS 267/2000: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 AI SENSI DEL D.L. 118/2011".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Considerato che:

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall' art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità; della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'39; art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. Con il regolamento di contabilità; si disciplinano le modalità; di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità; previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Premesso che

con deliberazione della Giunta Comunale n 12 del 11 Gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;

con deliberazione di della Giunta Comunale n 13 del 11 Gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11/04/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2024 – 2026;

con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 22/05/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022, le cui risultanze trovano iscrizione nel bilancio di previsione 2024/2026;

con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 22/05/2024 è stato approvato lo schema di consuntivo 2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20/06/2024 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2023;

il bilancio di previsione 2024/2026 è stato oggetto di alcune variazioni sulle quali il sottoscritto organo di controllo ha espresso il proprio parere favorevole;

il sottoscritto organo di controllo ha già espresso il proprio parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente la “ SALVAGUARDIA EQUILIBRI DIBILANCIO 2024-2026, AI SENSI DELL’ ART. 193 DEL TUEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267”;

Esaminata

La documentazione allegata alla proposta di deliberazione in analisi dalla quale emerge che in sede di assestamento generale di bilancio, attuato in ottemperanza all’art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, risulta necessario apportare al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2024-2026 le opportune variazioni, al fine:

- far fronte a sopravvenute esigenze di gestione corrente;
- assestare le previsioni alle entrate e spese stimate adeguandole anche ai maggiori trasferimenti da parte dello stato e della Regione;
- introdurre il concorso allo Spending Review della finanza pubblica da parte delle Amministrazioni locali.

Considerato che è emersa la necessità di adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa in aumento o in diminuzione, sia per le sopraggiunte disposizioni legislative, sia per esigenze verificatesi nel corso della gestione, attraverso lo storno di risorse da capitoli con disponibilità sovra stimata, ad altri il cui stanziamento risulta insufficiente a far fronte al normale funzionamento di servizi, ovvero mediante la destinazione di alcune maggiori entrate verificatesi nel corso dell’esercizio, e che si rende pertanto opportuno procedere alle conseguenti operazioni di variazione. Si conferma l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato di euro 102.783,89 relativo a trasferimenti pervenuti alla fine dell’esercizio 2023.

Verificato che al Responsabile del Servizio Finanziario sono pervenute le richieste dei responsabili del primo settore, 2 – 3 settore, 5 settore e 6 settore contenenti le richieste di variazione di alcuni

interventi della spesa e risorse di entrata corrente come dettagliatamente riportate nella documentazione allegata alla proposta di deliberazione in analisi

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

verificato

- che il fondo di riserva è adeguato al totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, come stabilito dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento unico di programmazione DUP 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2024.

esprime

parere favorevole sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 28/2024 avente ad oggetto: "ART. 175 DEL D.LGS 267/2000: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 AI SENSI DEL D.L. 118/2011",

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

IL REVISORE UNICO

F.to Dott. Francesco Salaris

